

STATUTO ASSOCIAZIONE OTTAVA TORRE

ART. 1 E' costituita l'associazione di promozione sociale "Ottava Torre APS". Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D. Lgs 117/2017, essa assume la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale. Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "APS" diventerà parte integrante della denominazione sociale dell' associazione. L'associazione di promozione sociale "Ottava Torre APS" ha sede in Castiglion Fibocchi (AR) in Piazza delle Fiere n.1. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

ART. 2 L'associazione di promozione sociale Ottava Torre APS è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 L'associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale ed è espressione di partecipazione giovanile, solidarietà e pluralismo.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, culturale, ricreativa e di formazione giovanile nei più svariati settori, ivi comprese organizzazioni di eventi e manifestazioni aventi le medesime finalità. Le attività che l'associazione si propone di svolgere avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- i) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- k) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la

più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private. L'associazione può aderire con delibera dell'assemblea generale, ad altre associazioni o gruppi quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 Possono essere soci dell'associazione tutte le persone residenti sul territorio italiano che condividano le motivazioni e gli scopi dell'Associazione stessa. Gli aspiranti soci invieranno domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo della associazione.

Resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dall'evento.

In caso di mancata accettazione, questa dovrà essere comunicata al richiedente con le relative motivazioni. Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma di iscrizione, ricorrere entro 60 giorni, contro l'avverso al collegio dei Probiviri o in assenza al Collegio dei revisori dei conti.

Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell'associazione con il pagamento della relativa quota sociale. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei successivi capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative che sono iscritti all'associazione da almeno tre mesi, hanno diritto di voto in assemblea, per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. I soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la potestà genitoriale.

ART. 7 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
- votare in Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

E hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le

spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso produce effetti se comunicato per iscritto, anche in carta libera, alla sede dell'associazione oppure oralmente in sede di assemblea ordinaria. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

ART. 10 Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente dell'Associazione
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Tipologie degli associati:

➤ **Soci volontari.** Persone fisiche di età compresa tra 16 e i 40 anni che per attività di lavoro o di studio possono interessarsi alle attività dell'Associazione. L'interessato dovrà redigere un'apposita domanda scritta e sottoporla al Consiglio Direttivo che dovrà deliberare sull'ammissione all'associazione dello stesso. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo ed hanno il diritto ad essere annotati nel libro degli associati. Per i minori di età è necessario che la domanda venga sottoscritta da almeno uno dei genitori esercente la potestà genitoriale.

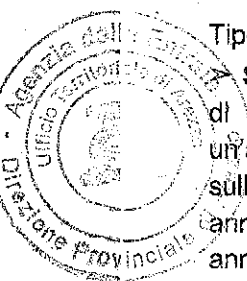
➤ **Soci fondatori.** Le persone fisiche che hanno costituito l'Associazione, dovranno anch'essi versare la quota annuale e come le altre categorie di soci hanno diritto ad un solo voto.

I soci Fondatori riuniti in Assemblea possono nominare nuovi soci fondatori promuovendoli dai soci ordinari.

➤ **Soci ad honorem.** Persone fisiche o giuridiche di qualsiasi età degne di lode per attività svolte in ambito culturale, scientifico, sportivo, di aggregazione sociale e di promozione territoriale. Essi vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Questa categoria di soci non deve pagare la quota annuale ed inoltre non ha diritto di voto nell'Assemblea e non può essere nominata nel Consiglio Direttivo.

➤ **Soci Sostenitori:** persone fisiche di qualsiasi età che condividono le finalità e gli scopi statuari dell'associazione e che sostengono la stessa a qualsiasi titolo nella realizzazione delle varie attività di interesse generale perseguite. Tali soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale e godono dei medesimi diritti dei soci volontari ad eccezione del diritto di essere eleggere ed essere eletti negli organi sociali.

Il socio sostenitore, inoltre, si distingue dal socio volontario per il suo mancato apporto pratico alle singole attività associative, limitando il suo contributo ad un sostegno sostanzialmente morale e di consiglio sulle attività e sugli obiettivi da perseguire.



ART. 11 L'assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano. Quando è regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate vincolano tutti gli associati ancorché assenti e dissenzienti, e non possono essere modificate se non con altra delibera di una successiva Assemblea. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. E' convocata almeno una volta al mese dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, anche attraverso sistemi telematici, da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione; la comunicazione della convocazione dell'assemblea può essere effettuata altresì mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. Ciascun associato ha diritto ad un voto e i voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale, a discrezione del Presidente dell'Assemblea. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e le loro rispettive funzioni sono regolate dagli articoli seguenti.

ART.12 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio (o in delega) ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, (in proprio o in delega). L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea ordinaria:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- Approva il rendiconto economico-finanziario riguardante l'esercizio sociale dell'anno precedente, corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Approva i Regolamenti disposti dal Consiglio Direttivo;
- Determina, in occasione dell'Assemblea che precede quella elettiva, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera su ogni argomento iscritto all'ordine del giorno che interessi la vita dell'Associazione;
- Nomina i membri del Consiglio Direttivo;

ART. 13 L'assemblea straordinaria:

- Modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
- Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- L'assemblea straordinaria decreta l'espulsione di un socio a maggioranza di due terzi.



- L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

- Nomina i liquidatori e ne fissa i poteri.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria, oltre che dal Consiglio Direttivo può essere richiesta dal quaranta per cento dei Soci aventi diritto di voto presentando domanda al Consiglio con relativo ordine del giorno.

ART. 14 Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è composto da non meno di 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per un anno e i suoi componenti possono essere rieletti per un numero consecutivo di un massimo di 3 mandati.

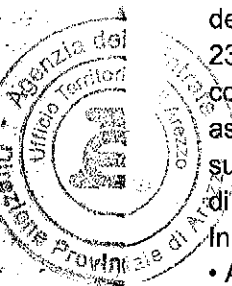
Le figure permanenti che compongono il Consiglio Direttivo sono:

- Presidente dell'Associazione.
- Vice Presidente dell'Associazione.
- Segretario dell'Associazione.
- Tesoriere dell'Associazione.
- Non meno di 3 membri con specifiche funzioni stabilite dall'Assemblea la seduta precedente le elezioni.

Il Consiglio decide in maniera autonoma data, ora, luogo e ordine del giorno delle riunioni dello stesso. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- Amministra l'associazione;
- Fissa le direttive per l'attuazione delle delibere assembleari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione, vigilando altresì sull'esecuzione delle stesse;
- Predispone i progetti di bilancio preventivo, il rendiconto finanziario e lo statuto patrimoniale e li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Decide e stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative e la collaborazione con soggetti terzi;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel R.U.N.T.S. (Registro Unico del Terzo Settore)
- Delibera sull'ammissione degli associati accogliendo o rigettando le domande degli aspiranti associati;
- Propone all'Assemblea i Soci ad Honorem.
- Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale



potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 15 Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Il Presidente, di concerto con il Tesoriere, potrà intrattenere rapporti con istituti di credito quali apertura di conto corrente, richiesta di finanziamenti che comunque non eccedano la somma di Euro 5.000,00. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16 L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017* ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 18 L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati è tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;



d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 19 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi (Disposizione derogabile che può prevedere un termine diverso per l'approvazione, tenuto conto che entro il 30 giugno di ogni anno dev'essere comunque depositato al RUNTS. Se l'associazione modifica il termine, deve procedere con l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria) dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23 E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche

di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 25 L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 26 Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 28 L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

ART. 29 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

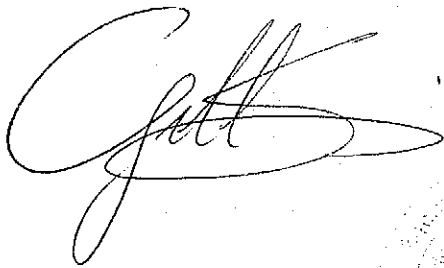
ART. 30 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31 Tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'associazione e gli associati saranno devolute, nei limiti di legge, da un collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente della Camera Arbitrale di Arezzo, su istanza della parte più diligente.

Il collegio arbitrale giudicherà quale amichevole compositore senza formalità di procedura con lodo inappellabile.

CASTIGLION FIBOCCHI, 27/04/2022

Presidente e legale rappresentante
GILBERTO GAGLIARDI



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di AREZZO

Registrato il 04 MAR 2022
N. 1.202 Vol. Serie 3
Buro ESENTE

